



REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17.7.1995 con deliberazione n. 173 di Reg. Esecutiva dal 26.10.1995.

Sanzioni approvate dalla Giunta Comunale nella seduta del 6.2.1996 con deliberazione n. 400 di Reg. Esecutiva dal 23.2.1996.

Modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 26.3.2002 in vigore dal 7.5.2002.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2014.

TITOLO I

Ambito di applicazione.

Articolo 1.

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Milano, di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) parchi e giardini storici;
- c) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- d) spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- f) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città. Nella tutela dei parchi e dei giardini storici pubblici e privati l'Amministrazione Comunale persegue il fine di assicurare agli stessi il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche, nonché di garantire la funzione loro impressa per tutti i cittadini.

TITOLO II

Disposizioni generali.

Articolo 2.

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, dai provvedimenti deliberati di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del Responsabile di cui all'art. 4.

Articolo 3.

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Articolo 4.

La gestione degli spazi di cui all'art. 1 ed il controllo dell'uso degli stessi è affidato ad un Responsabile per il verde di cui alle lettere a) b) e c) nominato dall'Amministrazione Comunale tra i Funzionari e Tecnici dei Settori Comunali interessati.

Per gli spazi a corredo di strutture di servizi pubblici il Responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio. Per gli spazi in concessione il Responsabile è scelto dall'ente concessionario con l'assenso del Comune concedente. Per gli spazi privati a verde, aperti per convenzione all'uso pubblico, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso del verde sono regolate dalla convenzione stessa.

Articolo 5.

Il Responsabile di ciascun spazio verde sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

Articolo 6.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione, provvederà a nominare apposito custode scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 7.

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

Articolo 8.

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

Articolo 9.

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico e previa autorizzazione del competente Assessorato, su parere conforme del Settore comunale competente. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione è, inoltre, subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'adeguata cauzione determinata dal Settore comunale competente in base a parametri

approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e un limite massimo. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

Articolo 10.

È vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. È vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Articolo 11.

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

Articolo 12.

Con delibere programmatiche attuative del presente Regolamento vengono individuati gli spazi verdi funzionalmente omogenei e caratterizzati dalle medesime modalità di utilizzo. L'insieme di tali spazi funzionali descrive la totalità del verde di cui all'art. 1.

TITOLO III

Spazi a verde.

Articolo 13.

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Articolo 14.

Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- occupare aree a verde pubblico e aree in prossimità di piante (aree di proiezione al suolo della chioma), sia di sola superficie che di sottosuolo, per attività edilizie, infrastrutturali o per interventi di qualsiasi genere, *senza la preventiva autorizzazione amministrativa*, rilasciata dal competente

Settore comunale. L'occupazione, preventivamente autorizzata, dovrà svolgersi *nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche allegate all'autorizzazione stessa*. Qualora non vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità delle alberature e delle sistemazioni a verde, verranno addebitati i danni arrecati, in base alla valutazione del Settore comunale competente e applicate le sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento.

Ferme le sanzioni amministrative previste al successivo art. 29 e salvo il risarcimento del maggior danno che l'Amministrazione comunale dimostri di aver sofferto, nel caso in cui, dalle violazioni delle prescrizioni sopra indicate, derivi la perdita di uno o più soggetti arborei, a seguito di danni arrecati all'apparato radicale, al tronco o all'apparato aereo, verrà posto a carico del responsabile a titolo di compensazione del danno arrecato anche un importo calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Danno} = (C : 5) \times (F + M)$$

Dove

C – circonferenza a circa mt 1,30 da terra, in cm, della pianta danneggiata.

F – prezzo unitario di fornitura e messa in opera di albero della medesima specie, con circonferenza 21-25 cm, previsto dall'elenco prezzi del Comune di Milano vigente al momento dell'infrazione.

M – costo per l'effettuazione di n° 20 bagnature straordinarie necessarie a garantire la manutenzione del nuovo albero posato, previsto dall'elenco prezzi del Comune di Milano vigente al momento dell'infrazione.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Articolo 15.

La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

Articolo 15 Bis.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

Articolo 16.

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

TITOLO IV

Acque.

Articolo 17.

Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide ricomprese negli spazi di cui all'art. 1, sono vietate:

- la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica e il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
- l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;

- l'introduzione di altre specie di animali acquatici.

È ammessa l'immissione di modellini miniaturizzati, tranne ove espressamente vietato con segnalazione in loco.

TITOLO V

Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde.

Articolo 18.

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli VI, VII, VIII, IX e X, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- colture;
- gioco;
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione.

TITOLO VI

Colture.

Articolo 19.

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

TITOLO VII

Gioco.

Articolo 20.

Il gioco dei bimbi fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini al di sotto dei 10 anni è vietato

- fumare
- l'accesso ai cani, ad esclusione dei cani guida per persone ipovedenti o non vedenti, o che accompagnano bambini.

Articolo 21.

Il gioco dei frequentatori che superano i 10 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

TITOLO VIII

Attività sportiva.

Articolo 22.

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati dal Responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica. Sarà cura del Responsabile dello spazio verde reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

TITOLO IX

Spazi per cani.

Articolo 23.

I cani devono essere condotti al guinzaglio. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua e zone umide. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Gli Agenti di Vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono, anche all'interno delle aree cani, asportare gli escrementi degli animali loro affidati in conformità all'art. 30 del Regolamento per la gestione dei rifiuti ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale del Comune di Milano e dei provvedimenti attuativi dello stesso. Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa. È vietato abbandonare cani o altri animali nel parco. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori e ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

TITOLO X

Attività ambulanti e di animazione.

Articolo 24.

Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione autorizzate dai componenti Organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

TITOLO XI

Contributi volontari.

Articolo 25.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1. La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

Articolo 26.

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell'area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di cui all'art. 26 di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

TITOLO XII

Disposizioni varie e finali.

Articolo 27.

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. ed alle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.

Articolo 27 Bis.

Decorso 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente ogni 2 anni, il Dirigente preposto, sentiti i Responsabili delle aree verdi, gli organi di Vigilanza di cui all'art. 27 e le Associazioni, ne verifica l'applicazione e propone le eventuali modifiche, anche in rapporto ad eventuali indicazioni pervenute da parte dei cittadini.

Articolo 28.

Il presente Regolamento integra e sostituisce le norme del Regolamento di Polizia Locale e di altri Regolamenti Comunali con esso incompatibili.

TITOLO XIII

Sanzioni.

Articolo 29.

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria:

- da 7,00 Euro a 70,00 Euro per la violazione dell'articolo 8;
- da 12,00 Euro a 120,00 Euro per la violazione degli articoli 6, 10, comma 2° (per l'uso non conforme delle strutture e degli arredi), 14 comma 1°, punti 1,11 e 12 (escluso la sosta dei veicoli sul verde), 17, comma 1°, punto 2, 19, 20 e 23, commi 1°, 3°, 4° e 7°;
- da 13,00 Euro a 130,00 Euro per la violazione dell'articolo 7 (accesso e circolazione in area verde);
- da 18,00 Euro a 180,00 Euro per la violazione dell'articolo 14, punto 13;
- da 25,00 Euro a 250,00 Euro per la violazione degli articoli 7 (accesso e circolazione sul verde), 10 commi 2° (per l'imbrattamento) e 3° (escluso per gli alberi), 14 comma 1°, punti 3, 4, 6, 8 e 12 (per la sosta sul verde), 15 e 17, comma 1°, punti 3 e 6;
- da 51,00 Euro a 510,00 Euro per la violazione degli articoli 9, commi 1° e 2°, 10, commi 2° (per il danneggiamento) e 3° (nel caso di alberi), 14, comma 1°, punti 10, 14 e 24, commi 1° 2° e 3°.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie per il presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e II, della legge 24.11.1981 n.689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniaria è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

(Così modificato con la delibera del Consiglio Comunale n.20/02)